



Prot. N. 4415

Chieri, 11 febbraio 2014

C I R C O L A R E

**Ai Dirigenti
Ai Responsabili P.O.
Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI**

Oggetto: Obblighi in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Aggiornamenti operativi.

In riferimento alle recenti modifiche normative, la presente circolare sostituisce quella di pari oggetto del 18.05.2012 (nota prot. 17190/2012).

A. Ambito di applicazione oggettivo**CASI DI RICHIESTA DEL DURC**

1. Nei contratti pubblici di **LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**, il Comune **acquisisce d'ufficio** il DURC in corso di validità:
 - a. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti (D.lgs 163/2006);
 - b. per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del Codice;
 - c. per la stipula del contratto;
 - d. per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione;
 - f. per il pagamento del saldo finale.
 - Il DURC ha validità di **120** (centoventi) **GIORNI** dalla data del rilascio.
 - Il Comune utilizza il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui alla lettera **a)** anche per le ipotesi di cui alle lettere **b)** e **c)** ed anche per **contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**.
 - Dopo la stipula del contratto, il Comune acquisisce il DURC **ogni 120** (centoventi) **giorni** e lo utilizza per le finalità di cui alle lettere **d)** ed **e)**,
 - Per le finalità di cui alla lettera **f)** è in ogni caso necessaria **l'acquisizione di un nuovo DURC**.
 - Il Comune acquisisce d'ufficio il DURC anche per i subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto nonché nei casi previsti alle lettere **d)** ed **e)**.
2. Nei casi di **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI** di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹.

CASI PER I QUALI NON SI RICHIEDE IL DURC

1. Spese relative a prestazioni non definibili come contratti di lavori, forniture e servizi (ad esempio: spese postali, spese per viaggi, trasporti, giornali, pubblicazioni, pagamenti di quote associative, etc...);
2. incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
3. spese per cassa di economato;

¹ 553. Per accedere ai benefici ed alle **sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti**, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

4. locazioni.

B. Ambito di applicazione Soggettivo

SOGGETTI PER I QUALI VA RICHIESTO IL DURC

1. imprese esecutrici di lavori;
2. imprese fornitrici;
3. imprese che prestano servizi, società di ingegneria;
4. imprese fornitrici di servizi a rete, con particolare riferimento a quei servizi per i quali vi è una scelta tra diversi operatori economici (ad esempio, telefonia o energia);
5. lavoratori autonomi di competenza INPS e INAIL (artigiani, professionisti senza cassa autonoma, ecc.);
6. architetti, ingegneri e altri liberi professionisti che hanno personale dipendente, con posizioni INPS e INAIL aperte per i dipendenti.

SOGGETTI PER I QUALI NON SI RICHIEDE IL DURC

1. società senza dipendenti e con soci iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (che non hanno la posizione INAIL e INPS);
2. libero professionista (es. avvocato, commercialista, geometra, ingegnere) o un'associazione di liberi professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (che non hanno la posizione INAIL e INPS);

NOTA BENE:

- Per i liberi professionisti che non hanno personale dipendente, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali e dunque non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL, la certificazione di regolarità contributiva non può venire acquisita attraverso lo Sportello Unico Previdenziale (trattasi di lavoratori autonomi), bensì attraverso la rispettiva Cassa di previdenza professionale. Ad esempio per i liberi professionisti architetti e ingegneri, la certificazione di regolarità contributiva va richiesta a INARCASSA.

C. Decertificazione (Legge 183/2011)

1. Il **DURC non è autocertificabile**, tranne il caso seguente:
 - Per i contratti di **FORNITURE E SERVIZI** fino a **Euro 20.000,00** al netto IVA, è ammessa la dichiarazione sostitutiva al posto del DURC. L'art. 71 del DPR 445/2000, presupponendo l'esistenza di una autocertificazione, prevede il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione, ovvero puntuale, in caso di fondato dubbio (il modulo **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA** è presente su **INTRACOM / DOCUMENTI**).

D. Cosa fare se il DURC non è regolare

1. Nei contratti pubblici di **LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**, in caso di ottenimento da parte del Comune del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Alle erogazioni di **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI** di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266², si applica, in quanto compatibile, il precedente punto 1.

ADEMPIMENTI OPERATIVI PER I SERVIZI COMUNALI:

- Allo scopo di evitare rallentamenti o interruzioni dei pagamenti, i Servizi comunali interessati devono abilitarsi all'accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale per poter richiedere il DURC in maniera tempestiva. Collegarsi registrarsi sul sito:

² 553. Per accedere ai benefici ed alle **sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti**, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

<http://www.sportellounicoprevidenziale.it/DURCWeb/jsp/index.jsp>

Per completare quanto fin qui esposto si allegano alla presente due tabelle riportanti una sintesi dei casi operativi ed il quadro normativo di riferimento.

Confidando in un puntuale adempimento di quanto sopra, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti e buon lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Chiara Pogliano



IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
dr. Vincenzo Accardo

TABELLA 1

CASI OPERATIVI						
SOGGETTI INTERESSATI	impresa	artigiani, lavoratori autonomi di competenza INPS e INAIL	professionisti con dipendenti	professionisti senza dipendenti	società senza dipendenti e con soci iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria	libero profess. o assoc. di liberi profess. iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI						
Lavori di qualsiasi importo	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	/	/	/	/
Forniture e servizi di valore superiore a Euro 20.000,00	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	NO	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIB. PRESSO LA CASSA PROFES. LE COMPETENTE	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIB. PRESSO LA CASSA PROFES. LE COMPETENTE
Forniture e servizi di valore fino a Euro 20.000,00	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva
Incarichi profess.li nel settore LLPP di valore superiore a Euro 20.000,00	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	/	RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIB. PRESSO LA CASSA PROFES. LE COMPETENTE	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIB. PRESSO LA CASSA PROFES. LE COMPETENTE	VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIB. PRESSO LA CASSA PROFES. LE COMPETENTE
Incarichi profess.li nel settore LLPP di valore pari o inferiore a Euro 20.000,00	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva	E' sufficiente la dichiarazione sostitutiva

TABELLA 2

QUADRO NORMATIVO
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia Art. 4 comma 14-bis <i>Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.</i> - DPR 445/2000. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Art. 44-bis. (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni <i>Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.</i> - D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

(da coordinare con l'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013)

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- **LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. decreto del FARE)**

Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento

devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.